

ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

SEZIONE IV TER

NRG.4578/2023

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per la Sig.ra **Antonella LOSCO** (c.f.: LSCNNL74H44F8390), rappresentata e difesa - giusta procura rilasciata *ex art.83 co. 3 c.p.c.* - dagli Avv.ti Aristide DE VIVO (c.f.: DVVRTD67A07H703N # p.e.c.: avv.aristidedevivo@pec.ordineforense.salerno.it # fax: 089-797964) e Paola VICIDOMINI (c.f.: VCDPLA71H64H501E # p.e.c.: avv.paolavicidomini@pec.ordineforense.salerno.it # fax: 089-797964) con i quali elegge domicilio digitale presso i suindicati indirizzi di p.e.c. nonché fisico in Roma presso l'Avv. Federica SCAFARELLI alla Via Giosuè Borsi n.4;

NEL GIUDIZIO NRG.4578/2023

contro la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, la COMMISSIONE RIPAM e FORMEZ PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE - ALTRESÌ

a - del provvedimento, *sconosciuto*, adottato dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18.04.2023, con cui sono state validate le rettifiche della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n.2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato nella G.U. n.104 del 31.12.2021, laddove, in sede di riedizione del potere, la PA non ha tenuto conto delle censure esplicitate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo omettendo di attribuirle un (1) ulteriore punto per l'erronea valutazione della risposta da lei data in relazione al quesito n.23 del questionario somministrato;

b - della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori *rettificate*, pubblicate in data 19.04.2023, nella parte in cui alla ricorrente è stato riattribuito il peggiore punteggio di 26,625 anziché il più corretto punteggio di 27,625;

c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, peraltro già impugnati con il ricorso introduttivo, quali i provvedimenti di data e numero *sconosciuti* con cui sono stati predisposti i questionari per la prova scritta e, in specie, il quesito n.23 del questionario somministrato e le graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 24.02.2023, ormai *rettificate*;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente all'annullamento del quesito in contestazione ed al riconoscimento dell'assegnazione di un (1) ulteriore punto in aggiunta ai 26,625 già conseguiti, per un totale di 27,625 punti, idonei al suo utile ricollocamento in graduatoria in quanto certamente rientrante nei 2.293 posti messi a concorso.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per il reclutamento di complessive n.2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 31.12.2021.

E qui va subito precisato che, ai sensi dell'art.6 del bando, per ciascuna risposta fornita ai quesiti della prova scritta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,25 punti.

Senonché, la ricorrente, all'esito della prova scritta - avendo riportato il punteggio di 26,625 - ha potuto verificare che l'Amministrazione avrebbe errato nella valutazione della risposta da lei data in relazione al quesito n.23.

In particolare, il ridetto quesito a risposta multipla, con riferimento alla <conoscenza della lingua inglese>, richiedeva:

«*What's a synonym of the adjective "honest"?*

1° *Truthfull.*

2° *Memorable.*

3° *Proper.*».

La risposta indicata dalla ricorrente è stata la 3°, mentre quella ritenuta corretta dall'Amministrazione è stata la 1°.

Nondimeno la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che "*Truthful*" si scrive con una sola "l".

Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese.

Al riguardo, si rammenta che, secondo l'univoca giurisprudenza amministrativa, sia di primo sia di secondo grado, in sede di pubblici concorsi, «*ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"*» (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022 n.6756).

Ebbene, nel caso di specie, emerge *ictu oculi* l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità, atteso che la presenza di un manifesto errore nella stessa formulazione della risposta considerata corretta ha assunto un carattere chiaramente equivoco, decettivo e fuorviante.

La Commissione, invero, «*non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico,*

essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così, ancora, Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022 n.6756 cit.).

Peraltro, la circostanza che la concorrente abbia scelto la risposta “*proper*”, seppure astrattamente giustificabile, non toglie dunque nulla all'erroneità insita nella formulazione del quesito *incriminato*, con conseguente fondatezza del gravame, come già sancito per la stessa procedura da Codesto TAR (TAR Lazio - Roma, Sez. IV, 26.10.2022 n.13798 e n.13832 nonché 02.11.2022 n.14328).

Di qui il diritto della ricorrente all'annullamento del ridetto quesito ed al riconoscimento dell'assegnazione di un (1) ulteriore punto in aggiunta ai 26,625 già conseguiti, per un totale di 27,625 punti, che la stessa ha azionato mediante la proposizione del ricorso introduttivo Nrg.4578/2023.

Nondimeno, all'esito dell'udienza del 05.04.2023, con ordinanza n.5945/2023, “...il Collegio, d'ufficio, dopo il passaggio in decisione della causa, ha ravvisato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 41 cod. proc. amm., per mancata notifica dello stesso ad almeno un soggetto che possa dirsi effettivamente controinteressato nei termini sopra precisati; Il ricorso appare infatti essere stato notificato a due candidati – *Maggiorino Ortuso Mario e Balsamo Alberto Giuseppe* – che non appaiono poter essere sopravanzati dalla ricorrente, non essendo neanche presenti nella graduatoria dei vincitori”, per cui ha “... assegna(to) alle parti un termine di 30 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, per produrre memorie ai sensi dell'articolo 73, comma 3, cod. proc. amm. nei sensi di cui in motivazione”.

Per tale ragione, la ricorrente, essendo ancora nei termini, ha, prima, rinotificato il ricorso all'Amministrazione ed ai controinteressati da essa indicatile e, poi, depositato la memoria ex art.73 comma 3 CPA, sanando ogni ed eventuale vizio.

In prossimità dell'udienza del 13.06.2023, tuttavia, ci si è avveduti che sul sito di FormezPA, in data 19.04.2023, sono state pubblicate le *nuove* graduatorie finale e dei vincitori <rettificate>, che devono essere gravate a pena di improcedibilità in virtù del consolidato indirizzo giurisprudenziale del TAR, per cui è stata richiesta la cancellazione della causa dal ruolo per proporre i presenti motivi aggiunti.

Gli atti impugnati, pertanto, sono sicuramente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione ed adozione delle più idonee misure cautelari - per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 DEL BANDO DI CONCORSO PER AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO CONCORSUALE - VIOLAZIONE DELL'ART.3 L. N.241/90 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 COST. PER DIFETTO ASSOLUTO DI PRESUPPOSTO, ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ERRONEITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INIQUITÀ ED ARBITRARIETÀ

Il TAR adito ha già avuto modo di accertare e sancire, per la stessa procedura, l'erroneità del quesito n.23 somministrato alla ricorrente e, dunque, l'erroneità nella valutazione della risposta fornita e nel punteggio assegnato.

In particolare, il ridetto quesito a risposta multipla, con riferimento alla <conoscenza della lingua inglese>, richiedeva:

«*What's a synonym of the adjective "honest"?*

1° *Truthfull.*

2° *Memorable.*

3° *Proper.*».

La risposta indicata dalla ricorrente è stata la 3°, mentre quella ritenuta corretta dall'Amministrazione è stata la 1°.

Nondimeno la risposta indicata come corretta è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che "*Truthful*" si scrive con una sola "l".

Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese.

Pertanto, il ricorso ed i motivi aggiunti proposti sono del tutto fondati stante la manifesta erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità del relativo operato, attesa la presenza di un errore nella stessa formulazione del quesito che ha assunto un carattere chiaramente equivoco, decettivo e fuorviante.

Peraltro, la circostanza che la ricorrente abbia scelto la risposta "*proper*", seppure astrattamente giustificabile, non toglie nulla all'erroneità *ex se* della formulazione del quesito *incriminato*, con conseguente fondatezza del gravame, come sancito per la medesima procedura dal TAR adito (cfr. la giurisprudenza già citata).

Di qui il conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento - previo annullamento del ridetto quesito n.23 - dell'assegnazione di un (1) ulteriore punto in aggiunta ai 26,625 già conseguiti, per un totale di 27,625 punti, con nuova rimodulazione anche delle graduatorie *rettificate* qui impugnate.

** * **

In tale esatto contesto, anzi, ad avviso di questa difesa, sarebbe stato più rispettoso dei principi di cui all'art.97 della Costituzione, da parte della PA procedente, attendere l'esito di tutti i ricorsi pendenti prima di procedere alla rettifica delle graduatorie di concorso pubblicate in data 24.02.2023 ovvero procedere sì alle rettifiche, ma previa correzione in autotutela di tutte le posizioni analoghe a quelle della ricorrente che hanno già trovato regolazione giudiziale.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Voglia l'adito TAR, se ritenuto d'uopo, disporre l'integrazione del contraddittorio, ammettendo la ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito *web* della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ovvero di FORMEZ PA - ai sensi dell'art.41 co. 4 CPA, con le modalità che riterrà più opportune (cfr. Ord. n.8897/2023).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* discende dai motivi di ricorso e di motivi aggiunti.

Il danno, poi, è grave ed irreparabile, atteso che - dall'annullamento del quesito e dalla conseguente attribuzione del corretto punteggio di 27,625 - la ricorrente risulterebbe utilmente (ri)collocata in graduatoria non più al 4145° posto, bensì in posizione certamente rientrante nei 2.293 posti, utile all'assunzione nella PA.

A tanto può e deve avviarsi disponendo l'annullamento del quesito incriminato e la conseguente corretta e giusta ricollocazione in graduatoria della ricorrente, per evitare che quest'ultima possa essere pregiudicata dall'illegittimo agire dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso ed i motivi aggiunti, unitamente alle istanze di notificazione per pubblici proclami e di sospensione cautelare, con ogni conseguenza di legge anche con riferimento alle spese ed ai compensi di lite.

Ai sensi di legge, si dichiara che il valore del processo è indeterminabile e sconta il contributo unificato di €.325,00 ratione materiae.

Salerno-Roma, 13 giugno 2023

Si attesta che il presente atto è conforme all'originale nativo da cui è estratto.

(Avv. Aristide DE VIVO)